



**ANACI**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

# CORSO DI AGGIORNAMENTO DM 140/14

## SICUREZZA NEI CONDOMINI

Bologna, 15 Maggio 2020

Ing. Davide Li Calzi



# ANACI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

## Normativa nazionale: Obblighi e responsabilità

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### IL COMMITTENTE

- Amministratore di Condominio

#### I PROFESSIONISTI

- Il Progettista
- Il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione (**CSP**)
- Il Direttore dei Lavori (DL)
- Il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera (**CSE**)

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

Il progettista è colui che redige un progetto di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione. Si tratta di una figura professionale che con un proprio bagaglio culturale ed una congrua esperienza pensa e concepisce prima ciò che verrà costruito dopo;

Il Direttore dei Lavori è la figura professionale fiduciaria del committente che svolge la propria attività nella fase di realizzazione dell'opera, allo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori, l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai relativi progetti e contratti, ed è il garante nei confronti dell'amministrazione comunale dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori;

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### Il committente

Il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l'opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).  
In un appalto privato è in genere il proprietario dell'immobile.  
In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell'appalto.

#### Il responsabile dei lavori

È la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso. Nell'appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, responsabile unico del procedimento.

#### Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

È un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure dal responsabile dei lavori.  
A lui spettano tre cose:  
**1)** la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);  
**2)** la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera;  
**3)** coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### **Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**

È un professionista qualificato. È incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera. Il CSE non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### Il datore di lavoro

È il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. È, più in generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i poteri decisionali e di spesa dell'unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell'impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda dell'organizzazione aziendale.

#### Il dirigente

È la persona che ha l'incarico di attuare le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività e vigila su di essa. È da ritenersi dirigente, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.

#### Il preposto

È la persona che sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. Rientrano nella definizione di preposto: l'assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo turno, il capo impianto, ecc. È da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del preposto.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### Il lavoratore

È la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con un rapporto subordinato.

#### Il medico competente

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, e cioè:

- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all'assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente in cantieri con caratteristiche simili a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro frequentato da chi è soggetto alla sua sorveglianza.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### Soggetto delegato alla sicurezza

L'eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Affinché la delega risulti valida è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La notizia relativa all'esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

**RLS Il rappresentante  
dei lavoratori per la  
sicurezza**  
**RLST Il rappresentante  
dei lavoratori  
per la sicurezza  
territoriale**

È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **fino a 15 dipendenti** il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può anche essere individuato per conto di più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo. In questo caso si chiama Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, RLST. Quest'ultimo esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **più di 15 dipendenti** il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di svolgimento delle attività dei RLS e RLST.

Per la formazione del RLS è previsto un corso di 32 ore. L'aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. Le modalità di svolgimento dell'aggiornamento periodico sono individuate dalla contrattazione collettiva.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### SPP Servizio di prevenzione e protezione

I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio al datore di lavoro per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. E' il datore di lavoro che istituisce questo servizio nella sua azienda.

#### RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Per SPP si intende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

#### ASPP Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Il SPP può essere interno all'azienda o esterno ad essa. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

Il SPP è composto essenzialmente da una persona, il RSPP da più persone: RSPP con ASPP.

Nelle aziende che occupano **fino a 30 addetti** il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP, previa frequenza di apposito corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore.

Nelle aziende che occupano **più di 30 addetti** il datore di lavoro deve affidare l'incarico di RSPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio e frequenza del corso specifico per RSPP.

Il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali ASPP.

Tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l'ASPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione. Sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al SPP deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### FIGURE CHIAVE

#### La squadra degli addetti alle emergenze

È un'equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all'azienda, dopo essersi consultato con il RLS.

La squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. I suoi membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### OBBLIGHI DEL COMMITTENTE – art. 90 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori non** esonera **il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica** dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91 (quelli del Coordinatore per la progettazione).

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

#### OBBLIGHI

		OBBLIGHI	
		NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90 c.5)	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese, qualsiasi importo lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.*

*Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".*

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### DEFINIZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero lavori il cui elenco è riportato nell'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008.

#### ALLEGATO X

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile  
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)**

### **RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.**

Il committente può decidere di nominare un Responsabile dei Lavori, ossia il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.**

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Il Responsabile dei Lavori può essere nominato in qualsiasi momento. E' auspicabile una nomina nella fase preliminare di progettazione.

Se NON si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori, il committente mantiene su di sé tutte i compiti e le responsabilità penali e amministrative previste.

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)**

### **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE art. 91 Dlgs 81/08 e s.m.i.**

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, c. 1.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)**

### **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI art. 92 Dlgs 81/08 e s.m.i.**

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)**

### **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI art. 92 Dlgs 81/08 e s.m.i.**

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO

UOMINI-GIORNO è, per così dire, l'unità di misura con cui si calcola la durata presunta di un cantiere e costituisce il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate in un determinato cantiere.

Uno dei metodi utilizzati per calcolare il nr. di Uomini-giorno prevede di partire dall'importo stimato dei lavori e applicarvi una incidenza forfettaria della manodopera pari al 40%.

Dividendo il valore ottenuto per 216 euro, costo giornaliero di un operaio qualificato, si otterrà il numero di uomini-giorno. Dividendo poi tale valore per un numero probabile di operai che potrebbero essere impiegati giornalmente in cantiere, si otterrà la durata temporale del cantiere. Il valore di 216 euro si ottiene moltiplicando il costo medio di un operaio (27 euro) per un totale di 8 ore lavorative.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO

In realtà il valore esatto del costo orario di un operaio varia in base alla zona in cui avviene l'intervento ed è mediamente pari a:

29 euro per operaio specializzato

27 euro per operaio qualificato

25 euro per operaio comune.

Facciamo un esempio numerico per rendere meglio l'idea. Supponiamo che in condominio siano previsti lavori di rifacimento tetto, facciata e balconi di importo complessivo pari a 150.000 euro.

$150.000 \times 0,40$  (incidenza manodopera) = 60.000

$60.000 \text{ euro} \div 216 \text{ euro} = \mathbf{277,77 \text{ VALORE UOMINI-GIORNO}}$

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

#### OBBLIGHI

##### Notifica preliminare

**Deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza**

*(Art. 99 c.1,2,3)*

**Va inviata prima dell'inizio dei lavori**

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

#### OBBLIGHI

 E' prevista LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO in assenza di uno o più dei seguenti documenti:

- PSC
- Fascicolo
- Notifica preliminare
- DURC

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### Fac-simile NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i. SISTEMA INFORMATIVO COSTRUZIONI DELL'EMILIA ROMAGNA

 Regione Emilia-Romagna  
in collaborazione con:  
Direzione Regionale del Lavoro  
dell'Emilia Romagna



da inviare esclusivamente a:  
Direzione Territoriale del Lavoro  
Azienda Unità Sanitaria Locale  
e Amministrazione concedente  
territorialmente competenti

Notifica Preliminare Art.99 e Allegato XII° DLgs 81/2008  
integrata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 25/2/2013 n. 217  
copia della presente sintesi deve essere **affissa** in maniera visibile presso il cantiere

Numero identificativo SICO 385995. Notifica preliminare relazionata alla 381600

Indirizzo del cantiere: Via ██████████ - BOLOGNA (BO)	
Data presunta inizio lavori in cantiere:	01/10/2018
Durata presunta dei lavori in cantiere giorni:	45
Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere:	3
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere:	3
Ammontare complessivo presunto dei lavori €:	70.000,00
Natura dell'opera: Manutenzione/riparazione	

Breve descrizione dell'opera: Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al cambio d'uso da negozio a pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### Fac-simile NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

**Committente**

NOME E CODICE FISCALE  
Indirizzo: VIA ██████████ - 40138 BOLOGNA (BO)

**Responsabile dei lavori**

non compilato - C.F. non compilato  
Indirizzo: non compilato

**Coordinatore per la progettazione**

non compilato - C.F. non compilato  
Indirizzo: non compilato

**Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

LI CALZI ING. DAVIDE - C.F. ██████████  
Indirizzo: VIA ██████████ - 40138 BOLOGNA (BO)

**Imprese selezionate:**

Data di compilazione: 09/10/2018

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

CASISTICA D. LGS 81/2008									
Lavori pubblici o Lavori privati soggetti a permesso di costruire									
Lavori privati soggetti a SCIA, CIL o interventi liberi con importo lavori presunto > 100.000,00 euro									
CASI		ADEMPIMENTI							
n° imprese esecutrici	entità lavori (uomini / giorno)	verifica idoneità tecnico professionale	verifica regolarità contributiva	notifica preliminare	nomina CSP	nomina CSE	PSC	POS	PSS (lavori pubblici)
1	- 200	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
+ imprese	qualsiasi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Lavori privati soggetti a SCIA, CIL o interventi liberi con importo lavori presunto < 100.000,00 euro									
CASI		ADEMPIMENTI							
n° imprese esecutrici	entità lavori (uomini / giorno)	verifica idoneità tecnico professionale	verifica regolarità contributiva	notifica preliminare	nomina CSP	nomina CSE	PSC	POS	PSS (lavori pubblici)
1	- 200	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
+ imprese	qualsiasi	SI	SI	SI	NO *	SI	SI	SI	NO

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

### OBBLIGHI

		TITOLO ABILITATIVO		OBBLIGHI	
		PERMESSO DI COSTRUIRE	ALTRO TITOLO ABILITATIVO	NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa (Entità lavori <200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Unica impresa (Entità lavori >200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)		<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori > 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.**

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Idoneità tecnico professionale  
( artt. 89 e 90 - Allegato XVII – D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Che cos'è?

E' il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI


---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Chi la realizza?

Il committente, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e deve essere sempre una persona fisica, in quanto



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Chi la realizza?

Il committente rappresenta il fulcro intorno a cui ruotano le scelte tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità dell'intervento e i livelli di salute e sicurezza assunti per la realizzazione dell'opera.

Emerge quindi quanto sia complesso ed oneroso per il committente sviluppare le capacità per individuare un'impresa idonea allo svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle grandi responsabilità che permangono a suo carico.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

### Obbiettivo

La scelta dell'impresa chiamata a eseguire le lavorazioni è la decisione più importante a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in quanto, una scelta non appropriata, ha certamente conseguenze negative sulla esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di completamento e sui livelli di salute e sicurezza dei lavori.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

### Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Come deve essere effettuata?

La verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo non si esaurisce nella mera acquisizione dei documenti, ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con le tipologie di lavori da svolgere. Non si conclude al momento della scelta, ma prosegue lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Come deve essere effettuata?

Individuazione della linea da utilizzare nella verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del:

- Committente
- Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)
- Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)

per

**Lavori > 200 u/g**

e

**Lavori < 200 u/g**


# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)



### OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER VERIFICARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE						
	Visura Camerale	DURC	Auto-certificaz. requisiti All. XVII	Documenti previsti da All. XVII	Dich. organico medio + estremi denunce lavorat. INPS (DM 10) + INAIL (F24) + Cassa Edile	Dichiarazione del CCNL applicato
<b>CONDIZIONI</b>	Entità lavori <200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑	☑		
	Entità lavori <200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑

**N.B. Idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Allegato XVII

### **IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE**

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale



Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

*In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi*

### VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA



#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede

Indirizzo PEC

Numero REA

Codice fiscale e n.iscr.  
Registro Imprese

Partita IVA

Forma giuridica

Data iscrizione

Data ultimo protocollo

Titolare di impresa  
individuale

impresa individuale

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale

Indice	
1 Sede .....	2
2 Informazioni costitutive .....	2
3 Titolari di cariche o qualifiche .....	2
4 Attività, albi ruoli e licenze .....	3
5 Sedi secondarie ed unita' locali .....	4
6 Aggiornamento impresa .....	5

1 Sede	
Indirizzo Sede	[REDACTED]
Indirizzo PEC	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	[REDACTED]

Impresa di provenienza	Provincia di provenienza: PISA	[REDACTED]
	Numero repertorio economico amministrativo: F	[REDACTED]

2 Informazioni costitutive	
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: [REDACTED]
	Data di iscrizione: 20/03/2009
	Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale

4 Attività, albi ruoli e licenze					
<b>Addetti</b>	8				
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	17/02/2009				
<b>Attività esercitata</b>	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATA DI LAVORI EDILI (MURATORE)				
<b>Attività</b>					
<b>inizio attività</b> <i>(informazione storica)</i>	Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/02/2009				
<b>attività esercitata nella sede</b>	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATA DI LAVORI EDILI (MURATORE)				
<b>classificazione ATECORI 2007 dell'attività</b> <i>(classificazione desunta dall'attività dichiarata)</i>	Codice: 43.39.01 - attività non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: prevalente svolta dall'impresa				
	Codice: 43.39.01 - attività non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: primaria Albo Artigiani Data inizio: 17/02/2009				
<b>Addetti</b> <i>(elaborazione da fonte INPS)</i>	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019 (Dati rilevati al 30/09/2019)				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio
Dipendenti	7	7	7		7
Indipendenti	1	1	1		1
Totale	8	8	8		8

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente  
(o il Responsabile Dei Lavori )

.....

Al Sig.

**Oggetto:** Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di  
**RESPONSABILE DEI LAVORI**

Il giorno .....del mese di .....dell'anno ....., il sottoscritto  
....., in qualità di **Committente** dei lavori di  
..... da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in  
via.....,

### PREMESSO

che il sottoscritto impone la presenza efficiente ed efficace di una figura professionale tecnica in grado di applicare e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione dei dettami normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. , ed in particolare di quanto indicato nel Titolo IV, è impossibilitato ad esercitare, di persona, i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come indicato nella norma suddetta; si presenta la necessità di incaricare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 89 e 93 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ad una figura professionale qualificata, le funzioni , i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché le responsabilità connesse all'adozione e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili , l'incarico di cui sopra deve essere attribuita ad un soggetto che dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni assegnate;

### NOMINA

il sig. ...., nato a ....., residente a ..... in via,  
**Responsabile dei Lavori (di seguito RL).**

Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente  
(o il Responsabile Dei Lavori )

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di  
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE**  
**DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Il giorno .....del mese di .....dell'anno ....., il sottoscritto  
....., in qualità di **Committente** dei lavori di .....  
da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

### PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che le opere in oggetto sono di importo pari ad € ....., il titolo abilitativo è Permesso di Costruire/D.I.A..... e si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per la Progettazione dell'Opera
4. che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione dell'opera;
5. che lo stesso committente ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro stimata in .....solari consecutivi;

il sottoscritto .....quale committente dei lavori di  
.....

### NOMINA

il professionista .....**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione,

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente  
(o il Responsabile Dei Lavori )

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di  
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE**  
**DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Il giorno .....del mese di .....dell'anno ....., il sottoscritto  
....., in qualità di **Committente** dei lavori di .....  
da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

### PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che la ....., quale impresa affidataria, avrà la necessità di subappaltare parte dei lavori, con la conseguente presenza di più imprese e con un'entità presunta dei lavori stimata in .....uomini giorno;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, commi 4 e 5 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
4. che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto. ....quale committente dei lavori di  
.....

### NOMINA

il professionista.....**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per l'esecuzione" o CSE).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente  
(o il Responsabile Dei Lavori )

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza  
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.  
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... per  
l'intervento di ..... da realizzarsi nel cantiere di  
..... in via ..... in  
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs  
81/2008 e s.m.i. ,

### TRASMETTE

- il nominativo del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera* individuato nella persona di ..... domiciliato presso ..... in via ....., tel ..... email .....
- il nominativo del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori* individuato nella persona di ..... domiciliato presso ..... in via ....., tel ..... email .....
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Committente ( o il Resp dei Lavori )

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): LE IMPRESE

• **Definizione di impresa affidataria:** è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Questa, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Sono obblighi propri dell'impresa affidataria i punti elencati di seguito.

**Attenzione! Di solito l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare di un appalto. Non è così però nel caso di consorzio.**

*Infatti, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto.*

*Questa impresa viene individuata dal consorzio nell'atto dell'assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell'atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione. (Secondo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere 27.07.10 rimesso all'ANCE)*

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): LE IMPRESE

*Inoltre:*

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" ricomprende **consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)**;*
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;*
- 3) l'individuazione di tale impresa e' sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria (capogruppo);*
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.*

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE**

- **Comunicazione al committente dei** nomi dell'impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione.
- **Trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento** alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori.
- **Trasmissione del POS, Piano Operativo di Sicurezza** dell'impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al coordinatore per l'esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza (Vedi tab. 5 Obblighi di trasmissione).
- **Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori** affidati e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Psc - Piano di sicurezza e coordinamento, nei casi in cui ne è prevista la redazione.

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE**

- **Verifica dell'idoneità tecnico professionale** delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo:
  - alle imprese esecutrici: 1) iscrizione alla cciaa con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documento di Valutazione di rischi DVr o autocertificazione; 3) Durc; 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
  - ai lavoratori autonomi: 1) iscrizione alla cciaa con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisoria; 3) elenco dei DPi in dotazione; 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme; 5) il Durc.
- **Verifica della congruità dei POS delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria.** Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell'impresa affidataria, l'impresa esecuttrice può iniziare i lavori.

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE**

### **Misure generali di tutela**

- Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
- scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione.
- curare le condizioni di movimentazione dei materiali.
- curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine.
- curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi.
- curare l'adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro.
- curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI**

• **Definizione di impresa esecutrice:** è l'impresa che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Sono obblighi propri dell'impresa esecutrice i punti elencati di seguito.

**Redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza specifico per il cantiere** oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all'impresa affidataria se questa è diversa dall'esecutrice.

E' obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa esecutrice anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. se quindi il Psc è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI**

- **Adozione degli standards di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari.**
- **Accessi e recinzioni predisposti con modalità visibili e individuabili.**
- **Precauzioni ordinarie.**
- accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- Protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici;
- rimozione dei materiali pericolosi;
- corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

- **Definizione di lavoratore autonomo**

**Persona fisica la cui attività** professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 co. 1 lett. d) D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO**

### **Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere**

**Articolo 21 D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

*1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:*

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.*

*2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:*

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO**

### **Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere**

#### **Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008**

Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare i requisiti tecnico-professionali dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui al punto 2 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, acquisendo:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con **oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**;*
- b) **specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie**;*
- c) **elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione**;*
- d) **attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo**;*
- e) **documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 da trasmettere, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. c) all'amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività**.*

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

*Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.*

***1) Possesso o disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine ed attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa dell'intera opera da eseguire.***

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

*Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.*

*Deve pertanto risultare dalla documentazione la proprietà o la disponibilità giuridica o il possesso dell'attrezzatura necessaria per la realizzazione dei lavori, (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili.*

*Il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) è inidoneo a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale.*

*La disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente rappresentano elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.*

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

*Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.*

### 2) Riscontro di un'eventuale monocommittenza

### 3) Tipo di attività svolta

L'esperienza evidenzia come normalmente non siano mai sorti problemi particolari di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella **fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).**

**Meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento a quelle attività di realizzazione di opere strutturali del manufatto, quali sbancamento, costruzione di fondazioni, di opere in calcestruzzo armato e di strutture in elevazione svolte da categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo.**

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

*Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.*


Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un **apposito cronoprogramma** destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto **coordinamento tra lavoratori** che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, **difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a tempi e modalità di esecuzione dei lavori.**

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo di del calcestruzzo armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la **simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie** – **non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa** dell'opera che è invece il **presupposto fondamentale** per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia **del lavoratore autonomo**, così come definito dall'art. 2222 cod.civ.

Attività che si prestano alla presunzione della non genuinità della prestazione autonoma: **manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; posizionamento ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): SCHEMA DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.U.V.R.I.

Il ***DUVRI*** è il "***Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali***". Secondo il D.lgs.81/08, art.26, comma 3, il DUVRI è richiesto a qualunque "***datore di lavoro***" ***che, in qualità di committente, affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi***; il documento è previsto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i "contatti rischiosi") tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere in appalto.

***L'amministratore è "datore di lavoro" quando vi è la presenza, nel condominio, di almeno un dipendente: portiere, giardiniere, custode etc.***

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.U.V.R.I.

In un condominio con *portiere e nel quale lavorano regolarmente un addetto alle pulizie di* una ditta esterna o i *manutentori degli ascensori, gli elettricisti o gli idraulici si configura* l'obbligo della redazione del DUVRI, in quanto possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività di ditte appaltatrici e dipendenti del condominio.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.V.R.

Il **“DVR”** è il **“Documento di Valutazione dei Rischi”** (d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a) e art.28).

Il DVR è il documento, a carico del **“datore di lavoro”**, **che deve avere data certa e che** contiene la **valutazione dei rischi specifica dei lavoratori di un'attività lavorativa.**

Possiamo dire che **in presenza di lavoratori dipendenti il processo di valutazione dei rischi “DVR” è sempre obbligatorio.**

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs 81/08, ***“il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda...” “...ha l'obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g” l'idoneità tecnico-professionale delle*** imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Pertanto ***l'amministratore dovrà farsi consegnare da tutte le imprese appaltatrici:***

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ***e dovrà quindi fornire agli stessi soggetti:***

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

□ dettagliate **informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono** destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione e di emergenza adottate in** relazione alla propria attività (come detto sopra, in relazione al documento di valutazione dei rischi);

mentre, secondo il comma 2 dell'art.26, **l'amministratore di condominio ed i titolari delle ditte appaltatrici (compresi i subappaltatori) sono tenuti a:**

- **cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul** lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- **coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i** lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

#### ***ALTRI OBBLIGHI PER IL CONDOMINIO CON ALMENO UN DIPENDENTE***

Quando l'amministratore ha, nell'ambito del condominio, almeno un lavoratore dipendente (es. ***portiere, custode, giardiniere, addetto alle pulizie, ecc.***) ha, in base al ***D.Lgs 81/08***, anche i seguenti obblighi.

Nominare il ***medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; tale obbligo*** si applica per gli amministratori di condominio nei casi in cui il lavoratore alle dipendenze del condominio è: ***un giardiniere, un addetto alle pulizie e nel caso di portierato notturno o comunque secondo valutazione dell'RSPP.***

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo l'art.31 egli deve organizzare il ***Servizio di Prevenzione e Protezione scegliendo una*** delle due seguenti modalità:

- nominandosi RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), dopo aver*** seguito un corso di formazione ed ottenuto l'attestato di frequenza (è anche tenuto a frequentare corsi di aggiornamento)
- incaricando una persona esterna con le qualifiche e conoscenze professionali** necessarie per ricoprire tale ruolo (tuttavia in questo caso il datore di lavoro non è esonerato dalla propria responsabilità in materia)

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo l'art.36 ***l'amministratore deve informare i lavoratori dipendenti (alcuni punti*** riguardano solo condomini con più di un dipendente):

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui al punto precedente
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Inoltre, ai lavoratori dipendenti, devono essere forniti i necessari ***dispositivi di protezione individuali (DPI) in relazione alle effettive mansioni assegnate.***

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

“L’amministratore datore di lavoro” dovrà seguire egli stesso o far seguire ad uno o più dipendenti il corso per addetto al primo soccorso e gestione delle emergenze ed il corso per addetto all’antincendio (con l’ottenimento dell’attestato di frequenza), nominando se stesso o tali lavoratori come addetti al primo soccorso ed antincendio.

L’ “amministratore datore di lavoro” che ha più di un dipendente dovrà, secondo il disposto dell’art.47, far nominare dai lavoratori e tra i lavoratori un RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) che dovrà seguire un apposito corso di formazione con rilascio dell’attestato di avvenuta formazione.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

In sintesi:

La presenza del **lavoratore** va di pari passo con la presenza di  
**un datore di lavoro**

a) *«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di **un datore di lavoro** pubblico o privato, ...*

b) *«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, ... ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa.***

Se il condominio ha alle dipendenze un lavoratore, diventa  
**“datore di lavoro”** (che si identifica con l'Amministratore)

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Nel CONDOMINIO “DATORE DI LAVORO”:  
possiamo trovare due tipologie di “lavoratori”

PERSONALE dipendente  
che RIENTRA nel  
CONTRATTO  
COLLETTIVO DEI  
PROPRIETARI DI  
FABBRICATI

PERSONALE dipendente  
che RIENTRA in un  
CONTRATTO DIVERSO  
DA QUELLO  
COLLETTIVO DEI  
PROPRIETARI DI  
FABBRICATI

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Quali **OBBLIGHI** SE IL CONDOMINIO E' "DATORE DI LAVORO" ?

Se il LAVORATORE  
**RIENTRA** NEL  
CONTRATTO COLLETTIVO  
DEI PROPRIETARI DI  
FABBRICATI

- a) somministrare *INFORMAZIONE E FORMAZIONE*
- b) fornire *DPI* (in relazione alle effettive mansioni)
- c) mettere a *disposizione* *ATTREZZATURE CONFORMI* alle disposizioni del titolo III

Come previsto dall'art. 3 comma 9

Se il LAVORATORE  
**NON RIENTRA** NEL  
CONTRATTO COLLETTIVO  
DEI PROPRIETARI DI  
FABBRICATI

**SI APPLICA INTEGRALMENTE  
QUANTO PREVISTO  
DAL D.LGS. 81/08**

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

#### **questa seconda ipotesi quali obblighi comporta?**

- Nomina del RSPP
- Nomina del medico competente (se il caso)
- Presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Valutazione dei rischi e predisposizione del DVR
- Nomina addetti antincendio e primo soccorso
- Informazione e formazione
- ecc.....

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

#### DVR si o no?

Se **non e' datore di lavoro** oppure  
se **datore di lavoro** con personale  
che **rientra esclusivamente nel**  
contratto collettivo dei proprietari  
di fabbricati

**NO**

Se **e' datore di lavoro**  
con personale con qualsiasi altra  
tipologia di contratto

**SI**

**OPPORTUNITA':** VALUTARE COMUNQUE I RISCHI PER INFORMARE,  
FORMARE E PER TUTELARE COMUNQUE TERZI.  
(aspetti penali e civilistici derivanti dai rispettivi codici)

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

#### DUVRI si o no?

Se **non e'**  
**"datore di lavoro"**

**NO**

Se **e'** **"datore di lavoro"**  
con personale di qualsiasi

genere

**SI**

**OPPORTUNITA':** VALUTARE COMUNQUE I RISCHI PER INFORMARE,  
FORMARE E PER TUTELARE COMUNQUE TERZI.  
(aspetti penali e civilistici derivanti dai rispettivi codici)

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Il decreto lgs. 81/08 s.m.i.  
considera due tipologie di “committente”

Se **non è** “datore di lavoro” deve  
ottemperare agli obblighi

**dell'art. 90** titolo IV per lavori che  
**rientrano** nel campo dei lavori edili o di  
ingegneria civile

- Verifica dell' idoneità tecnico  
professionale delle imprese e  
lavoratori autonomi;

e se il caso:

- Notifica preliminare
- Nomina del CSP e del CSE  
(predisposizione del PSC)

Se **è** “datore di lavoro” con personale di  
qualsiasi genere deve applicare il contenuto

- **dell'art. 90** nel caso di lavori edili



- **dell'art. 26** per lavori che **non si  
configurano** “edili ”


- Verifica dell' idoneità tecnico professionale  
delle imprese e lav. autonomi;
- Scambio di informazioni sui rischi;
- Cooperazione e collaborazione;
- DUVRI (se dovuto)

**OPPORTUNITA':** IN OGNI CASO INDIVIDUARE PERSONE PROFESSIONALMENTE PREPARATE

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI



## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### OBBLIGHI PER IL CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI

Estendendo il concetto della valutazione dei rischi ai **condomini senza dipendenti, facendo** riferimento al Codice Civile e Penale e precisamente agli articoli 589 cp, 590 cp 2043 cc e seguenti, possiamo affermare che qualunque situazione presente nel condominio, che possa causare danno a terzi, deve essere comunicata necessariamente agli **appaltatori**.

Secondo il Dispositivo dell'art. 1130 del Codice Civile, è obbligo dell'amministratore "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi", come anche "compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio" (i beni comuni, intesi anche come luogo di lavoro devono garantire la massima sicurezza nella loro fruizione).

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Laddove il condominio commissioni, nella forma del *contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile* ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che *la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all'amministratore del condominio.*

Ne consegue che *gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull'amministratore di condominio.*

*NOTA: In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori.*

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Vediamo quali sono gli **obblighi principali** (*la materia è vasta; si ricorda che il seguente elenco riguarda solo gli obblighi di una delle figure responsabili secondo la direttiva cantieri*):

- prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare** l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione;
- inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i **200 uomini-giorno o vi è presenza nel cantiere di più ditte esecutrici**;
- inviare la notifica preliminare e nominare anche i **coordinatori per la sicurezza, quando** inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica che l'entità dei lavori superi i 200 uomini-giorno o sono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico);

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

- verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del ***Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi*** alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;
- inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i ***costi per la sicurezza***;
- verificare ***l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi*** a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Anche in caso *non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori, il Committente dovrà* comunque attenersi comunque ai seguenti obblighi:

- verificare *l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori* autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- chiedere alle *imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto* per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad *INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto* collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, applicato ai lavoratori dipendenti;
- richiedere il *Piano Operativo di Sicurezza (POS)*.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)**

### **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il suddetto protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

## BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il protocollo è suddiviso in dieci punti, di cui vediamo i punti salienti:

### **1. INFORMAZIONE**

Il datore di lavoro attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Inoltre il personale dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni per l'accesso in cantiere e, pertanto, dovrà essere adeguatamente informato.

### **2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI**

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

## **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

### **3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE**

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

### **4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

## **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

### **5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

### **6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori.

## **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

### **7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)**

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

## **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

### **8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE**

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione (800 033 033) o dal Ministero della Salute (1500).

### **9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

### 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potete scaricare il Protocollo condiviso aggiornato al 24 Aprile 2020 al seguente link:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf>

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## **BREVI CENNI RELATIVI AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

In caso di sospensione dei lavori, dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di ripresa delle opere, con eventuale aggiornamento della notifica preliminare (qualora sia stato inserito in precedenza la sospensione dei lavori).

Le imprese affidatarie provvedono ad integrare il POS (Piano Operativo di Sicurezza), indicando le procedure per applicare il Protocollo condiviso all'interno del cantiere, coinvolgendo se possibile i medici competenti. In merito alla temperatura corporea, è possibile predisporre un modello di autodichiarazione per le imprese e i lavoratori autonomi.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## ESEMPIO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  Lavoratore autonomo  Tecnico esterno  Visitatore  Altro .....  
dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Datore di lavoro dell'impresa \_\_\_\_\_ in  appalto  subappalto  sub affidamento,  
dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA Da *Puntosicuro.it*

#### Sicurezza delle coperture: disciplina regionale e giurisprudenza



Autore: **Tiziano Menduto**

Categoria: **Rischio cadute e lavori in quota**



**21/05/2019:** Un intervento si sofferma sul quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla sicurezza nelle attività di lavoro sulle coperture. La disciplina regionale dell'Emilia-Romagna e le indicazioni della Cassazione sulle responsabilità.

Imola, 21 Mag - Secondo alcuni dati forniti dall'Inail il 65% degli **infortuni per caduta dall'alto** è riconducibile alle costruzioni ed in particolare all'attività di cantiere (52% c.a.).

E riguardo agli incidenti dovuti a **cadute dall'alto**:

- "il 31% c.a. sono connessi a cadute da **tetti o coperture**;
- il 24% c.a. sono causati da cadute da attrezzature per **lavori in quota** (ponteggi, trabattelli, scale portatili etc.);
- il 16% c.a. sono causati da cadute da parti in quota di edificio (terrazzi, parapetti, aperture);
- il 6% c.a. sono causati da cadute da macchine per il sollevamento".

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Riprendiamo una rappresentazione grafica degli infortuni mortali per modalità di accadimento:



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

#### CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

##### *Sezione I Campo di applicazione*

##### Art. 105.

##### Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.  
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Art. 115.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:
  - a) assorbitori di energia;
  - b) connettori;
  - c) dispositivo di ancoraggio;
  - d) cordini;
  - e) dispositivi retrattili;
  - f) guide o linee vita flessibili;
  - g) guide o linee vita rigide;
  - h) imbracature.
3. **Il sistema di protezione** deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Art. 111.

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
  - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

NORMATIVA  
NAZIONALE E  
REGIONALE

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: lavori in quota

UNI EN 795:2012 E UNI 11560:2014

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: dispositivi di protezione individuale

DGR 699/2015 nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20"

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

La realizzazione di sistemi anticaduta costituiti da dispositivi di ancoraggio permanenti (cosiddette linee-vita) rientra nella manutenzione ordinaria, ossia nell'attività edilizia libera come da art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

- interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell'allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, "*Semplificazione della disciplina edilizia*", subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l'obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe A

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe A

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe C

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### **SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA**

I dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto installati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;**
- certificazioni del produttore;**
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;**
- manuale d'uso;**
- programma di manutenzione.**

La suddetta documentazione è parte integrante dell'**ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA.**

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### **SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA**

**L'Elaborato tecnico** deve essere redatto da un tecnico abilitato e deve contenere:

- le soluzioni progettuali;
- gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM;
- documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell'installazione;
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- manuale d'uso;
- programma di manutenzione.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

#### b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

Nel caso di accesso dall'interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l'altezza minima deve essere di 1,20 m;

b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m<sup>2</sup>;

Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali od essere individuate, nell'Elaborato tecnico, scelte alternative di accesso in sicurezza.

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Si sottolinea poi che comunque le disposizioni di legislazione regionale inerenti l'obbligo di installazione delle linee vita fin dalla fase di progettazione tecnica dell'opera "non esonerano in ogni caso né il committente né il datore di lavoro dall'attività di valutazione del rischio di caduta dall'alto, che deve essere effettuata avendo quale criterio la priorità nell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali".

Inoltre:

- l'esistenza della linea vita non risolve di per sé la problematica inerente la valutazione del rischio ma ne è solo la precondizione fattuale;
- la linea vita, quale dispositivo di ancoraggio installato alla struttura di un edificio, è solo un elemento del sistema di protezione anticaduta, il quale prevede sempre l'utilizzo associato da parte del lavoratore di un DPI, di terza categoria.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

---

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

### SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Pertanto, in caso di lavorazioni da effettuare in copertura in fabbricati esistenti, è compito del CSP/CSE:

- valutare i rischi connessi alle opere da eseguire e inerenti l'utilizzo del sistema anticaduta principale (linea-vita), tenuto conto dell'art. 111 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale);
- accertarsi che il sistema anticaduta sia certificato, verificando la documentazione necessaria in possesso del committente/proprietario: tale documentazione dovrà essere presa in visione dalla ditta affidataria/esecutrice.
- aggiornare il PSC con le valutazioni di cui sopra.

# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

LEGENDA		
	ACCESSO ESTERNO MEDIANTE APERTURA INCLINATA DI DIMENSIONI 60X45 cm.	
	LINEA FLESSIBILE DI ANCORAGGIO (UNI-EN 795 Clas. C)	
	LINEA INCLINATA (UNI-EN 795 Clas. C) DI SOLO ACCOMPAGNAMENTO	
	ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO (UNI-EN 795 Clas. C) MODELLO ATC - 1B ESISTENTE	
	ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO (UNI-EN 795 Clas. C) MODELLO ATC - 3 ESISTENTE	
D.P.I. NECESSARI	IMBRACATURA UNI EN 361	
	DISPOSITIVO ANTICADUTA PRINCIPALE	TIPO GUIDATO SU SUPPORTO FLESSIBILE (UNI EN 353.2)
	DISPOSITIVO ANTICADUTA AUSILIARIO	CORDINO LUNGH. MAX 2.0 mt. (UNI EN 354) CON DISSIPATORE DI ENERGIA
PROCEDURE	<p>- PER EVITARE IL PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO SI PREVEDE CHE L'OPERATORE SI AGGANCI IN SICUREZZA ALLA LINEA INCLINATA DI ACCOMPAGNAMENTO SITUATA A FIANCO DELL'USCITA CON UN CORDINO L. 2,00 m E LA UTILIZZI SOLO PER RAGGIUNGERE LA LINEA-VITA PRINCIPALE.</p> <p>- NEI LAVORI IN PROSSIMITA' DEI SINGOLI PUNTI DI ANCORAGGIO (RAGGIO OPERATIVO DI 2.50 mt.) SI PREVEDE LA NECESSITA' DI RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE COLLEGATI SIA AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PRINCIPALE COSTITUITO DAL DISPOSITIVO GUIDATO SU SUPPORTO FLESSIBILE OPPORTUNAMENTE TESO SIA AI SINGOLI PUNTI DI ANCORAGGI MEDIANTE IL CORDINO DI LUNGHEZZA 2.00 mt.</p>	

INTERVENTI AMMISSIBILI DI MANUTENZIONE	MANUTENZIONI DI BREVE DURATA AMMISSIBILI CON LE DOTAZIONI PERMANENTI IN COPERTURA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIPARAZIONE DI MANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI IN COPERTURA</li> <li>2. INTERVENTI SU CAMINI, SFIATI, ANTENNE, LUCERNAL, IMPIANTI TECNOLOGICI</li> <li>3. PULIZIA E MANUTENZIONE INFISSI</li> <li>4. PULIZIA DELLE GRONDE</li> <li>5. INSTALLAZIONI DI EVENTUALI IMPIANTI TECNOLOGICI CON TRANSITO IN COPERTURA.</li> </ol>
	AREA CON PRESCRIZIONI SOGGETTA A RISCHI PARTICOLARI


ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI D'USO

 Bordo soggetto a trattenuta

scala 1:100


# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)



# SICUREZZA NEI CONDOMINI

## DOCUMENTO DI PRESA VISIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di operatore della ditta \_\_\_\_\_ e prima di accedere in copertura per effettuare le lavorazioni utilizzando il sistema anticaduta installato (linea-vita),

### DICHIARA

di avere preso visione dell'Elaborato Tecnico della Copertura fornitogli dal Condominio di via \_\_\_\_\_.

Con la presente, inoltre, si impegna a fornire/mostrare all'Amministratore del condominio gli attestati che garantiscono la formazione, l'informazione e l'addestramento per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi anticaduta e lavori in quota.

**DA CONSEGNARE ALLA DITTA PRIMA  
DELL'ACCESSO IN COPERTURA!**



# ANACI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

## FINE

# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi  
Alcune immagini sono tratte da siti internet - Sono vietati gli usi non autorizzati

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi